##### COMUNE DI GIURDIGNANO



**Prov. Di Lecce**

**Contratto per l’affidamento in comodato d’uso oneroso e determinato.**

L’anno \_\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_ in Giurdignano e nella Residenza Comunale, sita in Via Roma, n. 49,

TRA

il **Comune di Giurdignano** rappresentato dall’Arch. Giuseppe Russo, in qualità di Responsabile del Secondo Settore Servizi Tecnici e Manutentivi dell’anzidetto Comune, incaricato della stipula della presente concessione con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20.05.2022 il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune medesimo presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliato (Codice fiscale del Comune 83000870754)

E

il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora innanzi “Comodatario”.

RICHIAMATA la deliberazione n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di:

* di indire un avviso pubblico al fine di affidare in comodato d’uso oneroso il locale precedentemente destinato a chiosco, con servizi ed accessori annessi, ubicati all’interno della Villa Comunale si Via Salvo D’Acquisto;
* di stabilire la durata del comodato d’uso oneroso in mesi sei a partire dalla sottoscrizione della scrittura privata di cui allo schema allegato alla deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di sei mesi;
* di approvare lo schema di Comodato d’uso oneroso e la planimetria dei locali e delle aree comunali da affidare, che si allegano alla deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
* di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità, sia civile che penale, in ordine all’uso e all’utilizzo degli immobili affidati durante il periodo in cui il comodatario li utilizzerà, nonché da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo degli immobili stessi.

CONSIDERATO CHE per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che per più di due anni ha interessato e colpito l’intera Nazione con pesanti restrizioni, non si è potuto procedere prima di ora alla formalizzazione ed indizione di alcune iniziative atte a restituire alla collettività la piena funzionalità della Villa Comunale e dei suoi spazi di pertinenza.

RAVVISATA la necessità, dato l’approssimarsi della stagione estiva e la conseguente e contemporanea presenza sul territorio Comunale di un elevato numero di turisti, di offrire agli stessi nonché a tutta la comunità la possibilità di usufruire di un luogo comunale all’aperto di aggregazione, ristoro e condivisione

CONSIDERATO CHE l’attività che si porrebbe in essere nei sopra richiamati locali e spazi Comunali sarebbe di primaria importanza e di pubblica utilità in quanto strettamente necessaria alla valorizzazione del territorio soprattutto all’approssimarsi del periodo estivo (mediante ad esempio l’organizzazione di eventi, feste o manifestazioni), oltre che di rilevante importanza ai fini socio-aggregativi dei più giovani ma anche di adulti ed intere famiglie che usufruirebbero di tale luogo fornito di tutti i servizi per poter trascorrere pomeriggi e serate anche all’interno del proprio Paese.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

ART. 1

La narrativa che precede, forma parte integrante del presente atto.

ART. 2

II Comune di Giurdignano come sopra rappresentato, affida, in comodato d’uso oneroso e determinato, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i locali già destinati a chiosco con servizi e accessori ubicati all’interno della villa comunale in Via Salvo D’Acquisto ai sensi degli artt. 1803 – 1809 – 1810 del Codice Civile, alle seguenti condizioni

Il comodato d’uso prevede le seguenti attività a carico del comodatario:

* alla pulizia ed alla custodia dell’intero immobile e dell’intera area scoperta destinata a Villa Comunale di pertinenza;
* a provvedere per proprio conto e a proprie spese alla manutenzione ordinaria dei locali e dell’intera area scoperta della Villa Comunale a titolo di compensazione degli oneri economici per il pagamento dei consumi idrici ed elettrici;
* a mantenere gli immobili in modo decoroso e a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture o qualsiasi necessario intervento di straordinaria manutenzione;
* a tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia civile che penale, in ordine all’uso e all’utilizzo degli immobili concessi durante il periodo in cui il comodatario li utilizzerà, nonché da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo degli immobili stessi.

La durata del comodato d’uso oneroso è stabilito in mesi sei a partire dalla sottoscrizione della scrittura privata di cui allo schema allegato alla deliberazione della Giunta n. 59 del 20.05.2022, prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di sei mesi.

I locali vengono concessi, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, che è perfettamente noto all’Associazione in qualità di comodatari.

ART. 3

Il comodatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l’aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l’eventuale uso difforme anche in modo parziale.

Sono a carico del comodatario i seguenti obblighi:

* sottoscrizione del contratto di comodato;
* preventiva autorizzazione e nulla osta da parte del Comune al fine di effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sulla struttura;
* stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;
* restituzione dei locali nella loro integrità;
* divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto;
* pagamento delle eventuali spese presenti e future inerenti al contratto di comodato;
* garanzia circa l’utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro;
* sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi di funzionari comunali e/o incaricati dal Comune, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
* consentire lo svolgimento della manifestazione “Sangria Party” programmata per il 12 agosto 2022 in considerazione della longeva tradizione dell’evento oramai radicato nel territorio;
* divieto di arrecare danni agli immobili.

ART. 4

La struttura viene assegnata nello stato di fatto, manutenzione e conservazione e nello stato di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso stabilito del suddetto immobile, senza che pertanto l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici.

Eventuali interventi di pulizia/sgombero materiali presenti, conservazione e manutenzione ordinaria sono a carico dell’aggiudicatario, che non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

ART. 5

Il comodatario è tenuto a presentare bimensilmente al Secondo Settore Servizi Tecnici e Manutentivi, una relazione scritta sulle attività svolte, con particolare riguardo all’utilizzazione della struttura per gli scopi per i quali assegnata.

ART. 6

Al termine del comodato, le migliorie e le addizioni eseguite dal comodatario resteranno acquisite al patrimonio comunale senza obbligo di corrispettivo alcuno ed il comodatario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

ART. 7

Il corrispettivo modale è costituito da:

* versamento mensile anticipato della somma di euro 300,00 (trecento,00), con pagamento dei primi tre mesi entro la sottoscrizione del contratto di comodato;
* avvio delle attività previste nel progetto presentato entro 10 (giorni) dalla sottoscrizione del contratto di comodato;
* pulizia e custodia dell’intero immobile e dell’intera area scoperta destinata a Villa Comunale di pertinenza;
* provvedere per proprio conto e a proprie spese alla manutenzione ordinaria dei locali e dell’intera area scoperta della Villa Comunale a titolo di compensazione degli oneri economici per il pagamento dei consumi idrici ed elettrici;
* mantenere gli immobili in modo decoroso e a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture o qualsiasi necessario intervento di straordinaria manutenzione.

ART. 8

Il comodatario ha provveduto prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere una polizza assicurativa per incendio della struttura, delle attrezzature e per la responsabilità civile per danni alla struttura e a terzi e provvede prima dell’inizio lavori trasmettere polizza assicurativa per l’esecuzione degli stessi a copertura dei danni alla struttura e responsabilità civile terzi.

E’ esclusa la possibilità di esenzione dalla presentazione di tali garanzie.

ART. 9

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criteri insindacabili da parte del Secondo Settore Servizi Tecnici e Manutentivi:

* utilizzazione in tutto o in parte della struttura per usi o finalità diverse da quelle di destinazione;
* sub-concessione dei servizi e/o della struttura;
* gravi inadempienze del comodatario agli obblighi stabiliti dalla presente contratto previa 3diffida formale e fissazione di un congruo termine per l’adempimento da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità del comodatario;
* reiterarsi di gravi infrazioni alle principali condizioni del contratto, previa diffida da parte dell’Amministrazione Comunale;
* mancato rispetto del calendario e degli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale senza il consenso dell’Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di cessazione del rapporto, il comodatario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

ART. 10

Il Comune potrà procedere, assegnando un congruo preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), alla revoca del contratto di comodato per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

ART. 11

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione Comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche prima della normale scadenza, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

ART. 12

Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Lecce.

ART. 13

Per ciò che non è previsto nella presente convenzione si applica la normativa contenuta negli articoli dal 1804 al 1812 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI GIURDIGNANO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_